



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411

## ORDINANZA SINDACALE N° 199

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E/O SUPERALCOLICHE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI.**

### IL SINDACO

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree del paese, prevenendo così anche l'insorgere di fenomeni criminosi e/o di violenza legati all'abuso di alcool;

**Considerato** che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

**Richiamate** le disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, in particolare i divieti di manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 c.p.), di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, di recare disturbo o essere motivo d'indecenza;

**Ritenuto** necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come stabilito dall'art. 689 c.p., assicurare la tutela del decoro urbano, dell'igiene pubblica, della quiete pubblica, della vivibilità e della fruizione degli spazi cittadini attraverso il divieto, nelle ore notturne, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche all'interno delle attività di vendita con apparecchi automatici;

**Preso atto** che il divieto, per come regolato, di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (esclusi i plateatici dei pubblici esercizi) ha il fine di evitare episodi di assunzione non controllata di alcol da parte di persone che acquistano tali bevande negli esercizi di che trattasi ove sono disponibili per la vendita non assistita, per poi radunarsi su aree pubbliche e consumarle spesso sino all'alterazione psicofisica conseguente all'abuso;

### Visti

- l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del D. Lgs. 267/2000;
- la legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la legge 241/1990;
- la legge 689/1981;
- gli articoli 688 (Ubriachezza) e 588 (Rissa) del Codice Penale;

### ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, il divieto di vendita di alcolici e/o superalcolici in tutto il territorio comunale negli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici dalle Ore 22:00 alle Ore 6:00

### AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00

## DISPONE

Dispone, altresì, che la presente venga trasmessa in copia al Comando Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Responsabile dello Sportello SUAP del Comune di Belvedere Marittimo, per opportuna conoscenza e che sia resa pubblica on-line sul sito di questo Comune.

Belvedere Marittimo, li 06/06/2023.

Il Sindaco  
(Dr. Vincenzo Cascini)

